




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0007517 P-4.22.1  
del 06/07/2017



Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero delle Infrastrutture e del  
Trasporti  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli - COM(2017) 276.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

P.   
Il Coordinatore del Servizio  
dott. Gaetano De Salvo

*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali  
Div. 4 - Rapporti internazionali e comunitari

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento politiche europee  
Servizio informative parlamentari e Corte  
di giustizia UE  
ROMA  
[info.politicheeuropee@pec.governo.it](mailto:info.politicheeuropee@pec.governo.it)

e, p.c. All'Ufficio Legislativo  
SEDE  
[ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it)

Al Capo del Dipartimento per le  
infrastrutture, i sistemi informativi e  
statistici  
SEDE  
[dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it](mailto:dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it)

All. n.° 1

**OGGETTO:** Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli.

Con riferimento alla richiesta di codesto Dipartimento del 14 giugno 2017, rimessa allo scrivente dall'Ufficio legislativo con nota n. 24104 del 15 giugno 2017, si trasmette in allegato una scheda contenente gli elementi preordinati alla predisposizione della relazione ai sensi della legge n. 234/2012, sulla proposta di direttiva in oggetto, redatta per gli aspetti di competenza.

Al riguardo si rappresenta che l'amministrazione con competenza prevalente nella materia è il Ministero dell'economia e delle finanze, atteso che le modifiche normative proposte attengono a disposizioni concernenti la tassazione.

In considerazione della contestuale presentazione da parte della Commissione europea anche della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture - COM(2017) 275 final (per cui è già stata trasmessa a codesto Dipartimento la relativa relazione in data 28 giugno 2017), si forniscono, con il presente allegato, elementi utili per una lettura coordinata delle due proposte, strettamente tra loro interrelate.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Ornella Segnalini)

**Elementi per relazione ex articolo 6, comma 4, della legge 24. 12. 2012, n. 234**

**Oggetto:** Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli.

**Codice Consiglio:** n. 10175/2017;

**Codice della proposta:** COM(2017) 276;

**Codice interistituzionale:** 2017/0115 (CNS).

La Commissione europea, nell'ambito dell'iniziativa denominata "l'Europa in movimento", ha presentato, in data 31 maggio 2017, alcune proposte legislative per migliorare il funzionamento del settore del trasporto stradale.

Obiettivo delle misure proposte dalla Commissione è promuovere benefici che possano estendersi ben oltre il settore dei trasporti, favorendo l'occupazione, la crescita e gli investimenti, contribuendo a rafforzare l'equità sociale, ad ampliare le possibilità di scelta dei consumatori, orientando, altresì, l'Europa verso la riduzione delle emissioni inquinanti.

La proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, per quanto riguarda determinate disposizioni concernenti le tasse sugli autoveicoli, si colloca tra le iniziative volte a modernizzare la mobilità e i trasporti a livello europeo, mediante la modifica dei sistemi di tassazione dei veicoli pesanti, in linea con lo sviluppo dei sistemi di pedaggio basati sulla distanza percorsa, ritenuti maggiormente efficaci per contrastare l'inquinamento atmosferico e la congestione del traffico.

La direttiva 1999/62/CE, attualmente vigente, fornisce un quadro giuridico unitario per i sistemi di tariffazione stradale per i veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci. Il suo principale obiettivo è quello di evitare che ci siano discriminazioni tra i vettori di differenti nazionalità, tenendo conto delle performance ambientali dei veicoli (categorie EURO), con attenzione ai principi "chi usa paga" e "chi inquina paga" (internalizzazione dei costi esterni inquinamento acustico e dell'aria).

La stessa direttiva stabilisce livelli minimi di tasse sugli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada, specificando le modalità di imposizione degli oneri da infrastruttura, compresa la modulazione degli oneri sulla base delle categorie di emissione EURO dei veicoli.

Le disposizioni del Capo II della direttiva, recante "Tasse sugli autoveicoli", risultano disciplinate in ambito nazionale dal decreto del Ministero delle Finanze del 27 dicembre 1999, fermi restando i poteri delle regioni, di cui all'articolo 24 del d.lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992.

Considerato che le tasse annuali sugli autoveicoli sono pagamenti correlati al fatto che il veicolo è immatricolato a nome di un contribuente nel corso di un determinato periodo di tempo e che, pertanto, non rispecchiano un uso particolare dell'infrastruttura, dette tasse sugli autoveicoli non risultano efficaci per la finalità di incentivare una gestione delle attività di trasporto più pulite ed efficienti, o di ridurre la congestione del traffico.

I pedaggi, invece, essendo direttamente correlati all'uso delle infrastrutture stradali, risultano maggiormente idonei al conseguimento dei succitati obiettivi. Peraltro, indipendentemente dall'introduzione di sistemi di pedaggiamento basati sulla distanza, l'industria dovrebbe continuare a sostenere il costo delle tasse sugli autoveicoli, le quali potrebbero pertanto costituire un ostacolo all'introduzione di tali pedaggi.

gre d

Per consentire agli Stati membri di poter disporre di un maggior margine di azione per ridurre le tasse sugli autoveicoli pesanti, specificatamente attraverso la riduzione delle aliquote minime attualmente stabilite nella direttiva 1999/62/CE, la Commissione ha lanciato questa proposta di direttiva, in parallelo con la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Al fine di ridurre al minimo il rischio relativo alle distorsioni della concorrenza tra gli operatori di trasporto stradale con sede nei diversi Stati membri, la diminuzione delle aliquote minime delle tasse sugli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci dovrebbe avvenire in modo graduale.

La proposta di direttiva interviene pertanto a modificare il capo II della direttiva 1999/62/CE, prevedendo una graduale riduzione delle dette aliquote minime, da effettuarsi in cinque anni successivi, nel limite del 20% annuo, fino al totale azzeramento.

In ordine agli elementi previsti dall'articolo 6, comma 4, della legge n. 234/2014, si rappresenta quanto segue.

Relativamente alla lettera a) si segnala che la **base giuridica** della direttiva 1999/62/CE risulta costituita dagli articoli 71 e 93 del trattato CE (attualmente articoli 91 e 113 del TFUE).

In particolare si evidenzia che le disposizioni della direttiva interessate dalla presente proposta riguardano prevalentemente le tasse sugli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci, che ricadono pertanto nell'ambito dell'articolo 113 del TFUE.

Mentre per quanto attiene alle ulteriori modifiche di altre disposizioni della direttiva, si segnala che le stesse rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 91, comma 1, del TFUE, similmente alle modifiche del testo base della direttiva 1999/62/CE (concernenti i pedaggi e i diritti di utenza), che sono oggetto di una proposta legislativa distinta, che viene presentata in parallelo alla presente.

Riguardo al **principio di sussidiarietà** si segnala che l'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nel settore dei trasporti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera g), del TFUE, nonché del mercato interno, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del medesimo TFUE.

La graduale riduzione delle aliquote minime fissate dall'Unione può tuttavia essere operata solo dalla stessa Unione, infatti, in assenza di iniziativa in ambito UE, gli Stati membri continuerebbero ad essere soggetti all'obbligo di applicare le aliquote minime delle tasse sugli autoveicoli, anche qualora abbiano istituito o intendano istituire uno strumento maggiormente idoneo per il recupero dei costi per l'infrastruttura, come i pedaggi, direttamente collegati all'uso delle singole infrastrutture. Tale obbligo impedirebbe agli Stati di offrire al settore del trasporto di merci su strada una compensazione mediante riduzioni delle tasse sugli autoveicoli pesanti, a fronte degli eventuali aumenti dei costi, comportati dalla introduzione di sistemi di pedaggiamento basati sulla distanza percorsa.

Anche il **principio di proporzionalità** appare rispettato, atteso che le misure proposte hanno il solo scopo di contribuire alla coerente e piena applicazione dei principi "chi inquina paga" e "chi utilizza paga", non estendendosi oltre. La prevista modifica del capo II della direttiva, risulta infatti necessaria per consentire agli Stati membri di ridurre gradualmente le tasse sugli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada.

Relativamente alla lettera b) si osserva che la proposta di direttiva presentata dalla Commissione risulta intesa ad agevolare la diffusione dei sistemi di tariffazione stradale basati sulla distanza percorsa, mediante la progressiva riduzione, del 20% all'anno per cinque anni, dei livelli minimi di tassazione attualmente vigenti per gli autoveicoli pesanti.

Si intende in tal modo incentivare il passaggio a una tariffazione stradale in base alla distanza, con l'applicazione di pedaggi, in luogo di sistemi basati sul tempo (vignette) non presenti al momento in Italia.

Da ultimo, si rappresenta che gli impatti del progetto, sia dal punto di vista finanziario, sia dell'ordinamento nazionale, che sulle competenze regionali e delle autonomie locali, come indicato dalla lettera c), dovranno essere valutati dal competente Ministero dell'economia e delle finanze, atteso che le modifiche normative proposte attengono a disposizioni concernenti la materia delle tasse.